*Città / data*

**Spett.**

**ORDINE FARMACISTI**

Via G. Devitofrancesco, 4/C

70124 B A R I

[ordinefarmacistiba@pec.fofi.it](mailto:ordinefarmacistiba@pec.fofi.it)

**Spett.**

**FOFI**

Via Palestro, 75

00185  R O M A

[posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it)

**Spett.**

**R E G I O N E   P U G L I A**

Dipartimento Promozione della Salute delle Persone e del Benessere sociale e dello Sport per tutti

Servizio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza

Via Gentile, 52

70126 Bari

[farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it)

**Spett.**

**Area Gestione Servizio Farmaceutico ASL/** \_\_\_\_\_\_ \*\*

**Oggetto: Comunicazione variazione statuto società ex art. 8 L.362/91, art.1 commi 158 e 160 L.124/2017\***

In adempimento a quanto previsto dall’art. 8 L.362/1991 e ss.mm., si trasmette, in allegato, la variazione allo Statuto della Società *“(ragione sociale)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” apportata in data \_\_\_\_\_\_\_\_con atto notarile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Distinti saluti.

Il Rappresentante legale

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\*Art. 1***

***comma 158 L.124/2017***

I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma.

***comma 160 L.124/2017***

Si riporta il testo dell’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), come modificato dalla presente legge: “Art. 8. *(Gestione societaria: incompatibilità).* — 1. La partecipazione alle società di cui all’articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: *a) nei casi di cui all’articolo 7, comma 2, secondo periodo;* *b)* con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; *c)* con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

2. *Lo statuto delle società di cui all’articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio.*

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti”.

**\*\***

ASLBA - [areafarmaceutica.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:areafarmaceutica.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

ASL BAT - [area.farmaceutica@mailcert.aslbat.it](mailto:area.farmaceutica@mailcert.aslbat.it)